

## Il punto su: **TRASFERIMENTI E MOBILITA'**

Nell'ambito degli accordi sull'armonizzazione che forniscono un quadro complessivo di garanzie normative e riconoscimenti economici ulteriori rispetto al CCNL a tutti i lavoratori di IntesaSanPaolo, in data 20 dicembre 2007 e' stato raggiunto l'**Accordo sulla mobilità**, che regola la normativa in materia di trasferimenti e i relativi trattamenti economici:

- **Trasferimenti disposti dall'azienda:** per trasferimenti con distanza dalla residenza o domicilio superiore a 50 Km per Aree Professionali, 70 Km per QD1/QD2, sarà necessario il consenso del lavoratore, sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato. Viene normato che la distanza sia calcolata dal comune di abitazione e non dal luogo di lavoro, utilizzando il percorso breve da [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it)

La consensualità del trasferimento è altresì diritto del personale fruitore della legge nr 104 del 1992, del personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore a tre anni (ovvero padre lavoratore in caso di affidamento esclusivo dei medesimi).

Il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale viene stabilito col consenso del medesimo ove comporti allontanamento tra la residenza e la sede lavorativa di destinazione superiore a 25 km.

- **Trattamenti economici di mobilità:** *Pendolarismo giornaliero:* per spostamenti superiori a 22 Km (44 Km a/r), calcolati sulla distanza tra residenza e nuova sede di lavoro, sarà erogato un contributo spese di viaggio di 0,46 euro lordi al giorno a km per 6 anni o le spese sostenute per il mezzo pubblico, fermo restando la salvaguardia dei trattamenti in essere per i trasferimenti disposti *precedentemente* all'accordo.

Si precisa che il contributo di pendolarismo, che spetta solo con un trasferimento che non sia prima assegnazione, viene erogato anche nel caso in cui il trasferimento comporti un avvicinamento alla residenza del lavoratore, fermo restando la regola che la distanza deve essere superiore ai 22 km.

Per il *personale che trasferisce la propria residenza, senza carichi familiari:*

per trasferimenti superiori a 100 km (solo andata) è previsto un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi di rientro con plafond annuale calcolato in 18 euro lordi a km e massimale di spesa annua pari a 18.000 euro lordi.

*L'Azienda, su pressione sindacale, ha comunicato che dal 1 aprile 2010 sarà ripristinato l'accordo sulla mobilità anche per le unità produttive limitrofe alle città (Assago- Sarmeola – Moncalieri...) che saranno considerate a tutti gli effetti unità produttive diverse da quelle delle città limitrofe. Avranno diritto alle indennità di mobilità, senza arretrati, il personale trasferito a queste unità da febbraio 2008.*

- **Trasferimenti a richiesta:** Possibilità per il personale a *tempo indeterminato* con almeno tre anni di anzianità (comprendendo nel computo il periodo di eventuale apprendistato) di inserire le domande di trasferimento in apposita graduatoria costruita in base alla data di ricezione.

Le domande potranno contenere 3 zone di destinazione, ciascuna zona contenente più filiali, comprese in un ambito territoriale dove la distanza massima tra le due filiali più lontane non sia superiore a 22 km. Il trasferimento ad una *qualsiasi* delle piazze contenute nelle zone richieste farà decadere tutte le altre zone, la rinuncia al trasferimento ad una delle zone in oggetto farà decadere solo la zona oggetto di rinuncia.

### **Tutti i trattamenti sono aggiuntivi a quanto previsto dal CCNL**

Nel CCNL è infatti presente un'articolata normativa in materia di trasferimenti, sia per quanto riguarda le tutele a riguardo delle condizioni personali e di famiglia del dipendente, sia per quanto riguarda il trattamento economico e l'eventuale rimborso delle spese sostenute dallo stesso.

Tale materia è trattata **nell'art. 82 per i Quadri Direttivi e nell'art.105 per le Aree Professionali**  
In questa sede ci limitiamo a ricordare alcune tutele fondamentali:

- **Diritto di preavviso:** alle aree professionali il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. In caso di mancato preavviso il trasferimento dovrà essere posticipato di tanti giorni quanto spetta da CCNL. Per i quadri direttivi i giorni di preavviso sono 45 di calendario per il dipendente che abbia familiari o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti, e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori. Ove tali termini non siano rispettati, il quadro direttivo beneficerà di un'erogazione commisurata a tante diarie quanti sono i giorni residui di preavviso non fruito.
- **Consensualità del lavoratore:** il trasferimento del lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età (47 anni per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello) ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso dello stesso. Tale disposizione non si applica in caso di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km.

Torino, 23.04.2010

COORDINATORI FABI  
INTESASANPAOLO TORINO